



Ordinanza n.19 del 22/01/2018

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE MESSA IN SICUREZZA CHIESA SAN LAZZARO IN VALLONCELLO FG. 42 P.LLA A)
IN SAN LAZZARO E CHIESA MADONNA DEL PONTE FG. 39 P.LLA E) IN PIEDIVALLE

IL SINDACO

PREMESSO che, l'evento sismico del 30 ottobre 2016 con epicentro tra il Comune di Norcia e Preci, ha provocato nel Comune di Preci ingenti danni agli immobili pubblici e privati nonché danni alle opere pubbliche ed al sistema viario aggravando la situazione venutasi a creare a seguito dei terremoti del 24 agosto 2016 e successivi;

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Agosto 2016 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza nei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L'Aquila;

- che con il medesimo decreto il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale è stato individuato quale Commissario Delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento e per assicurare l'organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché l'adozione degli interventi provvisori strettamente necessari fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 225 del 1992;

- che il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso nella stessa giornata del 24 Agosto 2016 di integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286" è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza anche nei territori delle province di Fermo e Macerata.

- Che con Delibera del Consiglio dei Ministri del del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che i giorni 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO il D.L. 189 de. 17.10.2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15.12.2016, n. 229;

RIEVATO che in conseguenza ai gravi eventi sismici che dal 24 agosto 2016 e successivi, hanno interessato l'intero territorio comunale inclusi gli abitati di San Lazzaro e Piedivalle, si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causata dalla lesione e dal danneggiamento di infrastrutture pubbliche e di fabbricati privati situati nel territorio interessato, che comportano un consistente rischio di distacchi e/o crolli sulle aree pubbliche o private con pericolo di compromissione della pubblica incolumità;

VISTI i verbali redatti in data 04/05/2017 n. 106 e 06/04/2017 n. 101 relativi ai sopralluoghi effettuati rispettivamente in San Lazzaro e Piedivalle, con la presenza del Corpo dei Vigili del Fuoco, nel quale si evidenzia che la chiesa di San Lazzaro in Valloncello e la Chiesa della Madonna del Ponte in Piedivalle rispettivamente distinte al Fg. 42 P.IIa A) e Fg. 39 P.IIa E) presentano le seguenti situazioni:

- CHIESA DI SAN LAZZARO IN VALLONCELLO: “ a seguito del sopralluogo effettuato non si riscontrano particolari criticità per la pubblica incolumità su pubblica via. Tutela del bene: si riscontra un quadro fessurativo all'interno della Chiesa e sulle pareti laterali che richiede interventi di messa in sicurezza”

- CHIESA MADONNA DEL PONTE IN PIEDIVALLE: trattasi di chiesa con antistante portico ubicata su strada comunale che lo attraversa nei pressi del pontesul torrente Campiano- Il portico presenta espulsione di elementi lapidei con sconnesione del manto di copertura e travi lignee- Il campanile a vela riporta lesioni a taglio- La Chiesa presenta un diffuso quadro fessurativo con parziale crollo dell'architettura dell'altare. Per quanto concerne la pubblica incolumità si propone di interdire l'area circostante la Chiesa transennando la strada Comunale che attraversa il portico della stessa ed esattamente dall'incrocio con la S.P. 476 fino al ponte sul torrente Campiano compreso. Per quanto riguarda invece la tutela del bene culturale si propone la messa in sicurezza della Chiesa con l'antistante portico.”

CONSIDERATO che in tali verbali si attesta, da parte dei Vigili del Fuoco, che le prove provvisionali non sono eseguibili da parte degli stessi;

RITENUTO opportuno procedere alla realizzazione dei seguenti interventi al fine di garantire la transabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie sottostanti alle chiese e per consentire la fruizione del bene culturale e al fine di garantire la pubblica incolumità:

- intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di opere provvisionali della chiesa di San Lazzaro in Valloncello e chiesa Madonna del Ponte in Piedivalle di proprietà della Arcidiocesi di Spoleto – Norcia;

RAVVISATA pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al fine di consentire il recupero della transabilità delle vie limitrofe e/o sottostanti alle Chiese in parola , mediante la realizzazione degli interventi sopraindicati;

VISTO l'art. 15 della Legge 24.2.1992, n. 225;

VISTO l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

1) Di procedere alla realizzazione dei seguenti interventi al fine di garantire la transabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie sottostanti e/o limitrofe alle chiese che svolgono funzione strategica primaria per la fruibilità dell'abitato e al fine di garantire la pubblica incolumità:

Intervento di messa in sicurezza mediante realizzazione di opere provvisionali della chiesa di San Lazzaro in Valloncello e chiesa Madonna del Ponte in Piedivalle di proprietà della Arcidiocesi di Spoleto – Norcia,

DISPONE

All'Ufficio Tecnico Comunale di procedere all'esecuzione della presente ordinanza secondo al seguente procedura e comunque nel rispetto di quanto previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile del 22.12.2006, avente per oggetto le procedure per la realizzazione delle opere provvisionali (puntellamenti e demolizioni):

a) Affidamento a ditta esterna in base alle procedure previste dalle normative vigenti in considerazione del fatto che l'intervento non può essere realizzato da parte dei Vigili del Fuoco, come dagli stessi attestato nei verbali del 4/05/2017 e 06/04/2017.

L'U.T.C. è incaricato della immediata esecuzione della presente Ordinanza. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione.

INDIVIDUA

Ai sensi della Legge 241/90 quale Responsabile del Procedimento il sig. Michele Spinelli dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso il Comune di Preci-Area Tecnica.

RENDE NOTO

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre:

- Ricorso al Prefetto entro 30 gg. Ovvero
- Ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE CHE

- copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line del Comune;
- copia del presente provvedimento venga notificato ai proprietari.
- sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza il personale dell'Ufficio Tecnico comunale che dovrà dare idonee disposizioni per delimitare l'intera area come individuata oltre ad apporre idonea segnaletica di interdizione e delimitazione;
- Sono incaricati del controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza, la Polizia locale e le Forze dell'Ordine;
- E' fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.

AVVERTE

Che l'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale.

- copia del presente provvedimento venga trasmessa:
 - al Comando della Stazione dei Carabinieri di Preci;
 - alla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggistica dell'Umbria;
 - Al Presidente della Giunta regione Umbria;
 - Al SOUR REGIONE UMBRIA - (sour@regione.umbria.it);
 - al COA VVF di Norcia;
 - alla prefettura -UTG di Perugia;
 - Al COM di Norcia;
 - alla Provincia di Perugia;
 - al Dipartimento della Protezione Civile (protezionecivile@pec.governo.it).
- il controllo sull'esecuzione e rispetto della presente ordinanza sia demandato alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine.



IL SINDACO
Bellini Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi ai sensi di Legge.

Preci, lì _____ IL MESSO COMUNALE